



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für  
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF  
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO



# Letter

---

# TCRD

---

Edizione 2019 / 2

Agosto 2019

---

## Sommario

---

Surrogazione – Giorni di attesa/di sospensione e differimento del termine quadro	2
Vari rapporti di lavoro su chiamata simultanei	5
Periodo di contribuzione – Calcolo preciso nei casi limite	6
Colophon	9

## Obiettivo dell’Audit Letter

---

Con questo strumento, pubblicato due o tre volte all’anno, desideriamo informarvi sui principali risultati delle nostre revisioni, approfondire questioni di natura materiale e affrontare problematiche ricorrenti.

L’Audit Letter non è una direttiva e non introduce nuove regolamentazioni, come avviene invece con la Prassi LADI, ma può occuparsi di nuove disposizioni giuridiche o direttive della Prassi LADI per le quali constatiamo, nell’ambito delle nostre revisioni, problemi di applicazione.

L’obiettivo dell’Audit Letter è quello di sostenere gli organi esecutivi nella loro attività quotidiana e di contribuire a mantenere elevata o a migliorare la qualità del lavoro svolto.

## Surrogazione – Giorni di attesa/di sospensione e differimento del termine quadro

Art. 11 cpv. 3, 29 e 30 cpv. 1 lett. a LADI; Prassi LADI ID C198 segg.

### Prassi LADI ID C238

Dopo aver versato la prima indennità giornaliera, non è più possibile differire il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, anche se in seguito la cassa riesce a recuperare completamente o parzialmente il credito presso il datore di lavoro o nella procedura di fallimento.

Se in seguito a una sospensione preventiva nei confronti dell'assicurato successivamente annullata (C245) non sono ancora state versate indennità giornaliera, la data di apertura del termine quadro deve essere differita alla data in cui tale sospensione è stata annullata. Le pretese salariali e di risarcimento recuperate presso il datore di lavoro spettano all'assicurato.

### Esempio di giorni di attesa/di sospensione e differimento del termine quadro

#### Contesto

Un lavoratore viene licenziato con effetto immediato e contesta la legittimità del suo licenziamento. Il termine di disdetta ordinario era di tre mesi. In presenza di notevoli indizi che lasciano pensare a una disoccupazione imputabile all'assicurato, la cassa decide una sospensione preventiva del diritto all'indennità di 35 giorni. L'assicurato deve inoltre osservare cinque giorni di attesa. È possibile una surrogazione solo nei limiti dell'ID effettivamente versata, ossia senza i cinque giorni di attesa e senza i 35 giorni di sospensione.

Licenziamento con effetto immediato

Scadenza del termine di disdetta ordinario


↓		↓	
5 giorni di attesa	35 giorni di sospensione preventiva	ID art. 29 LADI	ID normale

Variante 1

Il tribunale del lavoro obbliga il datore di lavoro a versare l'intero risarcimento per tutto il termine di disdetta; la parte surrogata deve essere versata direttamente alla CD. Dalla decisione del tribunale risulta tra l'altro che la disdetta del rapporto di lavoro non è imputabile al lavoratore.

Di conseguenza:

- La sospensione preventiva viene annullata.
- L'assicurato ha diritto al risarcimento dal datore di lavoro per il periodo in cui non ha ricevuto l'ID a causa dei giorni di attesa e di sospensione. Per la parte corrispondente a tale risarcimento non vi è una perdita di guadagno computabile secondo l'articolo 11 LADI.
- L'inizio del TQR viene differito alla data in cui la cassa ha versato per la prima volta prestazioni in virtù dell'art. 29 LADI.
- I 5 giorni di attesa devono essere compiuti a partire dalla data in cui viene versata l'ID normale. Poiché l'AD è stata interamente indennizzata per il periodo in cui sono state versate indennità giornaliere secondo l'articolo 29 LADI, i giorni di attesa non possono essere compiuti durante questo periodo.
- L'ID versata secondo l'articolo 29 LADI, per la quale la cassa è stata indennizzata dal datore di lavoro, viene riaccreditata al numero massimo di indennità giornaliere cui l'assicurato ha diritto.



Variante 2

Il tribunale del lavoro obbliga il datore di lavoro a versare un risarcimento parziale corrispondente a un mese di salario. Dalla decisione del tribunale risulta inoltre che il lavoratore è responsabile almeno in parte della disdetta del rapporto di lavoro.

Di conseguenza:

- La sospensione preventiva viene annullata. Viene pronunciata una nuova sanzione, ad esempio 24 giorni di sospensione per colpa mediamente grave.
- Il risarcimento corrispondente a un mese di salario è versato all'assicurato stesso, poiché, a causa dei giorni di attesa e dei giorni di sospensione, per il primo mese la cassa non ha ancora versato alcuna ID. Per la parte corrispondente a tale risarcimento non vi è una perdita di guadagno computabile secondo l'articolo 11 LADI.
- L'inizio del TQR viene differito alla data in cui l'assicurato subisce per la prima volta una perdita di lavoro computabile.
- A partire da questo momento l'assicurato deve compiere cinque giorni di attesa.

<del>5</del> giorni di attesa	<del>35</del> di sospensione preventiva			ID art. 29 LADI
1 mese senza perdita di guadagno computabile	5 giorni di attesa	24 giorni di sospensione	ID	



Inizio del TQR differito con 5 giorni di attesa

In questo esempio i nuovi giorni di attesa e di sospensione possono essere interamente compensati con i giorni di sospensione preventiva.

Se i nuovi giorni di sospensione decisi dovessero estendersi al periodo in cui è già stata versata l'ID secondo l'art. 29 LADI, la sospensione riguardante tale periodo potrebbe essere applicata soltanto se

- è possibile una compensazione con delle indennità giornaliere non ancora versate durante il termine di perenzione di sei mesi o
- se la restituzione per le indennità giornaliere sospese dovesse avvenire durante il termine di perenzione.

## Vari rapporti di lavoro su chiamata simultanei

Art. 11 LADI; Prassi LADI ID B95 segg.

### Prassi LADI ID B95 e B96

Il contratto di lavoro su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata indeterminata caratterizzato dal fatto che l'orario di lavoro è irregolare. Il lavoratore si impegna a esercitare un'attività ogniqualvolta il datore di lavoro richiede i suoi servizi. Al termine di un simile rapporto di lavoro l'assicurato ha in linea di principio diritto all'ID.

Nei periodi in cui non è chiamato a lavorare il lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno computabile. Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l'orario irregolare è considerato normale. Il lavoratore non ha dunque diritto all'ID (deroghe, cfr. Prassi LADI ID B97 segg.).

### Nessun diritto all'ID in caso di perdita di uno dei vari rapporti di lavoro su chiamata

Le persone vincolate da vari rapporti di lavoro su chiamata simultanei non hanno in linea di principio diritto all'ID quando perdono una delle attività svolte. La perdita di uno dei vari rapporti di lavoro su chiamata non influisce su questa forma di lavoro, caratterizzata da notevoli oscillazioni del tasso di occupazione. I rimanenti rapporti di lavoro su chiamata continuano ad essere contraddistinti da notevoli oscillazioni delle ore di lavoro e non si può quindi determinare il tempo di lavoro normale.

Se per uno dei rapporti di lavoro il lavoratore viene chiamato meno spesso o non viene più chiamato, nella pratica questo calo di attività può essere spesso anche compensato con un aumento in un altro rapporto di lavoro su chiamata.

⇒ Esempio tratto dalla prassi delle casse

Una persona è vincolata da tre diversi rapporti di lavoro su chiamata. In tutte e tre le attività le ore di lavoro oscillano da 40 a 80 ore al mese. Uno dei rapporti viene disdetto dal datore di lavoro, gli altri due vengono mantenuti.

La persona continua a lavorare su chiamata e i due rapporti di lavoro rimanenti sono sempre caratterizzati da notevoli oscillazioni del tasso di occupazione, per cui non si può determinare il tempo di lavoro normale. Il lavoratore non ha diritto all'ID.

### **Diritto all'ID in caso di perdita di un rapporto di lavoro su chiamata rilevante e di continuazione di un'attività su chiamata d'importanza marginale**

Sono possibili deroghe in singoli casi se, ad esempio, viene perso un rapporto di lavoro su chiamata rilevante in termini finanziari e di tempo lavorativo che può essere considerato un'attività principale e se viene continuato un altro rapporto di lavoro su chiamata d'importanza marginale o limitato contrattualmente.

In un simile caso riteniamo che la perdita di lavoro e di guadagno subita sia computabile e che il lavoratore abbia in linea di principio diritto all'ID. L'attività rimanente va computata come guadagno intermedio.

⇒ Esempio tratto dalla prassi delle casse

La persona assicurata, occupata da anni nel settore della gastronomia, lavorava su chiamata dalle 80 alle 160 ore al mese. Il rapporto di lavoro è stato disdetto. Parallelamente l'assicurata continua ad essere vincolata da un rapporto di lavoro d'importanza marginale come donna delle pulizie presso un privato, svolgendo su chiamata circa 4 ore alla settimana.

Confrontando le due attività in termini di volume lavorativo e di guadagno si vede chiaramente che il rapporto di lavoro disdetto è quello più rilevante. Con la disdetta di questo rapporto di lavoro la persona ha perso la sua attività principale e ha subito una perdita di lavoro e di guadagno computabili. L'altro rapporto di lavoro, che continua, ha un ruolo secondario. Il reddito derivante da questa attività va pertanto computato come guadagno intermedio.

### **Diritto all'ID in caso di perdita di un rapporto di lavoro su chiamata e di continuazione di un'attività normale con orario di lavoro convenuto**

Se un assicurato lascia il suo rapporto di lavoro su chiamata che svolge parallelamente a un'attività normale con orario di lavoro convenuto, si può determinare il tempo di lavoro normale e la perdita di lavoro computabile. Il lavoratore ha in linea di principio diritto all'ID. L'attività rimanente va computata come guadagno intermedio.

Lo stesso vale anche nel caso inverso, ossia nel caso in cui venga cessata l'attività normale e continuato il rapporto di lavoro su chiamata rimanente.

## Periodo di contribuzione – Calcolo preciso nei casi limite

Art. 13 LADI; art. 11 OADI; Prassi LADI ID B149 segg.

### Prassi LADI ID B 149 e B150

È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro. A tale proposito è irrilevante il modo in cui egli è stato occupato: regolarmente o irregolarmente, a ore o alla giornata, a tempo parziale o a tempo pieno.

I periodi di contribuzione inferiori a un mese civile intero vengono addizionati. 30 giorni civili sono considerati un mese di contribuzione. Se l'inizio o la fine dell'attività soggetta a contribuzione non coincide con l'inizio o la fine di un mese civile, i giorni lavorativi corrispondenti vengono convertiti in giorni civili mediante il fattore 1,4.

### Conversione dei giorni di attività in giorni civili con un fattore di conversione preciso nei casi in cui il periodo di contribuzione è di poco insufficiente

Per motivi pratici e per garantire una gestione razionale, la giurisprudenza costante del Tribunale federale ha confermato l'applicazione del fattore 1,4 per la conversione dei giorni lavorativi in giorni civili.

Tuttavia, in varie decisioni il Tribunale federale ha sottolineato che, in casi limite (casi in cui il periodo di contribuzione necessario è di poco insufficiente), i periodi di contribuzione inferiori a un mese civile intero devono essere convertiti con un fattore di conversione preciso, ottenuto dividendo 30 giorni civili per il numero di giorni di attività effettivamente possibili, ossia per i giorni lavorativi di un mese civile.

### Fattori di conversione precisi

Il fattore di conversione è il seguente:

- per un mese con 20 giorni lavorativi: 1,5 (30/20)
- per un mese con 21 giorni lavorativi: 1,43 (30/21)
- per un mese con 22 giorni lavorativi: 1,36 (30/22)
- per un mese con 23 giorni lavorativi: 1,3 (30/23)



## ⇒ Esempio

Durante il termine quadro per il periodo di contribuzione un assicurato è stato vincolato da un rapporto di lavoro per 11 mesi civili interi. Inoltre, nel quadro di tre brevi rapporti di lavoro diversi, ha lavorato per 12 giorni nel corso di un mese di 20 giorni lavorativi, 6 giorni nel corso di un mese di 21 giorni lavorativi e 3 giorni nel corso di un mese di 23 giorni lavorativi.

Utilizzando il fattore di conversione medio di 1,4 risultano, per i 21 giorni di lavoro effettuati complessivamente nel quadro dei tre brevi rapporti di lavoro, soltanto 29,4 giorni civili. Ciò corrisponde a un periodo di contribuzione di 0,98 mesi (29,4/30). Complessivamente, il periodo di contribuzione ammonta quindi a 11,98 mesi.

Poiché con questo calcolo il periodo minimo di contribuzione richiesto è di poco insufficiente, occorre calcolarlo in maniera esatta utilizzando un fattore di conversione preciso:

1° mese: 12 giorni di lavoro x 1,50 = 18,00 giorni civili

2° mese: 6 giorni di lavoro x 1,43 = 8,58 giorni civili

3° mese: 3 giorni di lavoro x 1,30 = 3,90 giorni civili, per un totale di 30,48 giorni civili.

Il periodo minimo di contribuzione richiesto di 12 mesi è pertanto adempiuto.

### **Altri ambiti in cui viene applicato il calcolo con un fattore di conversione preciso**

Si ricorre al calcolo esatto prendendo in considerazione fattori di conversione precisi anche nei casi in cui, con il fattore medio di 1,4, non viene adempiuto, per poco, il periodo di contribuzione di 18 o 22 mesi richiesto conformemente all'articolo 27 LADI per un numero maggiore di indennità giornaliera.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale il calcolo preciso nei casi limite è applicabile anche per la determinazione della durata di un motivo di esenzione secondo l'articolo 14 LADI.

### **Giurisprudenza**

- DTF 122 V 256, pag. 263 segg.
- DTFA C 35/05 del 6 luglio 2005
- DTFA C 154/04 del 12 luglio 2005
- DTFA C 221/05 del 20 gennaio 2006

## Colophon

---

### **Pubblicazione:**

Campo di prestazioni Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

Segreteria di Stato dell'economia

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

### **Redazione:**

Charles Lauber, settore Servizio di revisione TCRD

### **Progettazione e impaginazione:**

Daniela Schärer, settore Servizio di revisione TCRD

[tc-revisionsdienst@seco.admin.ch](mailto:tc-revisionsdienst@seco.admin.ch)